



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. **5** del 29/03/2018

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) PER L'ANNO 2018**

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTINOVE, del mese di MARZO, alle ore 18.30, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

Fatto l'appello, risultano:

			Presente
1	<b>QUARESIMALE PIETRO</b>	SINDACO-PRESIDENTE	S
2	<b>FRANCIONI ANTONIO</b>	CONSIGLIERE	S
3	<b>AGOSTINELLI FEDERICO</b>	CONSIGLIERE	S
4	<b>VANNI MARIA ANGELA</b>	CONSIGLIERE	S
5	<b>DI FRANCESCO VALENTINA</b>	CONSIGLIERE	N
6	<b>CIALINI CLARA</b>	CONSIGLIERE	S
7	<b>DI GIROLAMO LUCA</b>	CONSIGLIERE	S
8	<b>ALLEVA PERLA</b>	CONSIGLIERE	S
9	<b>GUERRIERI SIMONE</b>	CONSIGLIERE	S
10	<b>GIOVANNINI GABRIELE</b>	CONSIGLIERE	S
11	<b>FIORA' MARINO</b>	CONSIGLIERE	S
12	<b>TRITELLA EMANUELA</b>	CONSIGLIERE	N
13	<b>GIUSTI GIOVANNI</b>	CONSIGLIERE	S

S = Presenti n. 11 N = Assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario comunale ZANIERI STEFANO

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- Ø l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- Ø la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- Ø il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale

immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - Ø per l'anno 2018 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - Ø la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
  - Ø per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 9.9.2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Richiamati in particolare gli articoli 7 e 8 del Regolamento,

- a) ai fini dell'applicazione delle riduzioni/detrazioni, quanto segue (art. 7 e 8):  
demandano al Consiglio comunale la determinazione sia delle aliquote che l'eventuale applicazione di detrazioni d'imposta o altre misure;
- b) un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore (art. 4);

Richiamata la propria deliberazione n. 13 in data 30.11.2017, con la quale, per l'anno di imposta 2017, è stato deciso l'applicazione della TASI con l'applicazione delle seguenti aliquote e detrazioni della TASI:

Fattispecie	Aliquota (per
-------------	---------------

	mille)
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,9
Aree Fabbricabili	1,0
Fabbricati rurali strumentali	1,0
Altri immobili	1,9
Impianti fotovoltaici	0,0

- Esenzione totale per ogni attività commerciale che si insedia nel territorio comunale relativamente ai primi due anni di esercizio;
- Ritenuto altresì di dover prevedere per l'anno 2018 le seguenti ulteriori agevolazioni :esenzioni per 3 anni a favore dei cittadini che trasferiranno la propria residenza nel centro storico del Comune di Campi, località Campi Capoluogo, a partire dal 01/01/2018.
- Riduzione del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- Detrazioni sull'abitazione principale secondo la seguente tabella:

Classe rendita I/SEE	0,00- 2.999,9 9	3.000- 4.999,9 9	5.000- 7.499,9 9	7.500- 9.999,9 9	10.000 - 15000	> 15.000
0-199,99	€50,00	€40,00	€30,00	€20,00	€10,00	€0,00
200-299,99	€40,00	€30,00	€20,00	€10,00	€0,00	€0,00
300-399,99	€30,00	€20,00	€10,00	€0,00	€0,00	€0,00
400-499,99	€20,00	€10,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
500-600	€10,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
> 600	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2017 ammonta a € 174.203,16;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, così come confermato anche per l'anno 2018 dalla Legge di Bilancio 2018;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Vista la *proposta di* deliberazione di Consiglio Comunale n. 425 in data odierna relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria <sup>1</sup> :

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Aliquota ridotta abitazione principale	0,40%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,0
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,0
Aliquota ordinaria	0,76
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	0,0
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,76
Unità immobiliari di Cat. D1, D7 e D9 limitatamente agli impianti fotovoltaici	1,06
Detrazione per abitazione principale (solo cat. A1, A8, A9)	€ 200,00

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto necessario, per l'anno 2018 mantenere inalterato il livello dei servizi forniti dal comune senza dover aumentare le tariffe e pertanto di confermare le aliquote TASI 2017;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

Fattispecie	Aliquota (per mille)
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,9
Aree Fabbricabili	1,0
Fabbricati rurali strumentali	1,0
Altri immobili	1,9
Impianti fotovoltaici	0,0

Ritenuto inoltre, in ordine all'applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI per abitazione principale, di stabilire quanto segue:

- Esenzione totale per ogni attività commerciale che si insedia nel territorio comunale relativamente ai primi due anni di esercizio;
- Riduzione del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- Detrazioni sull'abitazione principale secondo la seguente tabella:

Classe rendita I/SEE	0,00- 2.999,9 9	3.000- 4.999,9 9	5.000- 7.499,9 9	7.500- 9.999,9 9	10.000 - 15000	> 15.000
0-199,99	€50,00	€40,00	€30,00	€20,00	€10,00	€0,00
200-299,99	€40,00	€30,00	€20,00	€10,00	€0,00	€0,00
300-399,99	€30,00	€20,00	€10,00	€0,00	€0,00	€0,00
400-499,99	€20,00	€10,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
500-600	€10,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00

> 600	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ritenuto altresì esentare anche per l'anno 2018 gli alloggi ERP;

Stimato in € 329.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra e risultante dai dati in possesso dell'Ufficio Tributi;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- § illuminazione pubblica;
- § sicurezza;
- § manutenzione strade;
- § manutenzione del verde;
- § sgombero della neve;
- § protezione civile;
- § biblioteca;
- § attività culturali e manifestazioni;
- § URP/sportello polifunzionale;
- § SUAP-SUE;

Viste le risultanze finali dei costi dei servizi indivisibili di cui sopra:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 319.000,00
2	SICUREZZA	€ 245.500,00
3	manutenzione strade	€ 261.000,00
4	manutenzione del verde	€ 5.000,00
5	sgombero della neve	€ 20.000,00
6	protezione civile	€ 7.500,00
7	SUAP / SUE	€ 4.000,00
TOTALE		€ 862.000,00

a fronte di un gettito di € 329.000,00 (copertura 38,17%);

Stimato in € 329.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Ritenuto di provvedere in merito;



Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai*

*comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;
- il D.M. Interno 9 febbraio 2018 (GU n. 38 del 15.02.2018) che ha differito al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Relaziona il Sindaco.

Con la seguente votazione legalmente espressa:

FAVOREVOLI n. 8

CONTRARI n. 2 (Giovannini, Fiorà)

ASTENUTI n. 1 (Giusti)

Il Consiglio comunale

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018:

Fattispecie	Aliquota (per mille)
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,9
Aree Fabbricabili	1,0
Fabbricati rurali strumentali	1,0
Altri immobili	1,9
Impianti fotovoltaici	0,0

- 2) di confermare, in attuazione dell'articolo 8 del Regolamento per l'applicazione della TASI, le seguenti riduzioni/detrazioni:

- w Esenzione totale per ogni attività commerciale che si insedia nel territorio comunale relativamente ai primi due anni di esercizio;
- w Riduzione del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- w Detrazioni sull'abitazione principale secondo la seguente tabella:

Classe rendita /ISEE	0,00- 2.999,9 9	3.000- 4.999,9 9	5.000- 7.499,9 9	7.500- 9.999,9 9	10.000 - 15000	> 15.000
0-199,99	€50,00	€40,00	€30,00	€20,00	€10,00	€0,00
200-299,99	€40,00	€30,00	€20,00	€10,00	€0,00	€0,00
300-399,99	€30,00	€20,00	€10,00	€0,00	€0,00	€0,00
400-499,99	€20,00	€10,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
500-600	€10,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
> 600	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00

- 3) di esentare anche per l'anno 2018 gli alloggi ERP;
- 4) di stimare in € 329.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detraioni di cui sopra;
- 5) di stabilire in € 862.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come illustrato nella seguente tabella:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 319.000,00
2	SICUREZZA	€ 245.500,00
3	manutenzione strade	€ 261.000,00
4	manutenzione del verde	€ 5.000,00
5	sgombero della neve	€ 20.000,00
6	protezione civile	€ 7.500,00
7	SUAP / SUE	€ 4.000,00
TOTALE		€ 862.000,00

- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Con la seguente votazione legalmente espressa:

FAVOREVOLI n. 8

CONTRARI n. 2 (Giovannini, Fiorà)

ASTENUTI n. 1 (Giusti)

Il Consiglio comunale delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to QUARESIMALE PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

### PARERI

Sulla proposta e' stato espresso, a norma degli artt. 49, 147-bis e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica in data 23/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to GALEOTTI LUCA

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile in data 23/03/2018

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

l'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente derivante dal presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il \_\_\_\_\_ per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs n. 267/2000.

Campli, li' \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li' \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE